



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

*Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 55 del 29 settembre 1994*

REGOLAMENTO PER L'USO
DEI CENTRI SOCIALI DEL COMUNE

Art. 1

Negli edifici adibiti a centri sociali si trova un'aula adibita a sala riunioni pubbliche. Nei restanti piani sono predisposte delle stanze di varia metratura a disposizione di associazioni od enti.

Art. 2

In particolare, viene consentito, nell'ambito comunale, che associazioni, società, enti e partiti possano usufruirne per riunioni, cerimonie e manifestazioni varie.

Art. 3

Agli enti ed associazioni, in possesso di regolare Statuto, o in qualche modo regolamentati, e che dimostrino di voler attuare un documentato programma di promozione sociale, è concesso di poter usufruire di determinati locali "pro tempore", nell'osservanza delle norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4

Per la temporanea concessione dei locali, il Presidente dell'Associazione richiedente deve inoltrare regolare domanda scritta al Sindaco, chiarendo i motivi per cui si ritiene necessario l'uso del locale/i richiesto/i con l'assunzione di tutte le conseguenti responsabilità per danni causati agli immobili ed arredamenti e nell'osservanza delle norme previste per l'uso dal Codice civile (dall'art. 1803 all'art. 1812).

Art. 5

Per quanto riguarda la concessione della sala delle riunioni, da parte del responsabile dell'ente richiedente deve essere inoltrata regolare domanda su apposito modulo (vedi mod. S) fornito dal Comune, almeno cinque giorni prima dell'uso.

Art. 6

Dev'essere ben chiaro che l'uso temporaneo o prolungato dei locali o della sala, da parte di chiunque, deve essere fatto in modo responsabile, allo scopo di evitare, in ogni caso, possibili danni all'edificio e all'arredamento del Centro stesso e di cui si dovrà, ovviamente, rispondere, come indicato all'art. 4.

Art. 7

Qualora particolari ed urgenti necessità lo richiedano, il Comune può revocare la concessione dell'uso dei locali richiesti, previo avviso scritto di almeno due mesi prima, al Presidente dell'Associazione interessata.

Nel caso d'uso, accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, non in conformità alle norme del presente Regolamento, la concessione viene revocata immediatamente.

Art. 8

Le spese di riscaldamento ed illuminazione sono a carico del Comune ad eccezione di quelle della pulizia dei locali, che sono carico degli assegnatari.